

direttamente a indirettamente riconducibili ai fratelli sigg.ri e
Più precisamente l: tramite una condotta
illegittima e/o corruttiva posta in essere dai citati sigg.r
si sarebbe assicurata mediante affidamenti diretti, e senza quindi ricorrere a
procedure ad evidenza pubblica, appalti per la ristrutturazione di immobili
appartenenti ad Enti Pubblici. Ulteriormente, sarebbe stato individuato un modus
operandi mediante il quale i citati fratelli sigg.r (ritenuti
gli amministratori di fatto della Società) avrebbero ridotto i profitti della
attraverso inesistenti operazioni e fatturazioni intervenute con le società a loro
riconducibili.

A seguito del dissequestro, disposto con decreto del G.I.P. in data 18 luglio 2022
(in ragione della ritenuta capienza degli altri beni sequestrati a garantire il danno)
l'assemblea dei soci (nei fatti rimasta non operativa in costanza di sequestro penale)
aveva provveduto all'approvazione dei bilanci degli esercizi 2019, 2020 e 2021 con
conseguente evidenza di un patrimonio netto negativo (pari al 31 dicembre 2021 a -
4.515.957) ed emersione del proprio stato di crisi.

Da tutto ciò è derivata la decisione di introdurre l'odierna proposta di concordato.

2. Il piano concordatario

La ricorrente avanza una proposta ai creditori sulla base di un piano in
continuità diretta ai sensi dell'art. 84, Il comma, CCII.

Il piano in oggetto – che non prevede la cessione a terzi dei beni aziendali – si
articola nel lasso temporale intercorrente il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2028;
si è stimato che l'omologa definitiva possa intervenire entro il 30 giugno 2024.

Non sono previsti apporti di finanza esterna.

Si prevede che le risorse necessarie ad onorare la proposta possano derivare
dalla esecuzione di un piano industriale fondato – oltre che, marginalmente, sul
realizzo di crediti e sulla utilizzazione di liquidità – in via prioritaria sull'acquisizione di
nuove commesse e sulla ricostituzione di un perimetro aziendale idoneo
all'esecuzione dei relativi lavori; nello specifico la ricorrente evidenzia di avere
acquisito un importante contratto di appalto con la Societ contratto che
prevede corrispettivi stimati in Euro 3,9 mln. c.a. e di essere in procinto di acquisire
nuove commesse.

Il piano di concordato si fonda, quindi, sulla destinazione ai creditori dei flussi
generati dalla prosecuzione dell'attività, quantificati in Euro 1.169.146 a cui si
aggiungono Euro 418.303 derivanti dall'incasso di crediti e da disponibilità liquide. In

caso di scostamento dei risultati previsionali illustrati nel piano è previsto un meccanismo di integrazione delle risorse necessarie per pagare i creditori tramite l'impegno dei sigg.r ad apportare (senza obbligo di restituzione) risorse fino a massimi Euro 700.000. I sigg.r

si sono altresì impegnati a ad apportare ulteriori Euro 202.000 a titolo di copertura perdite laddove la situazione della Società lo renda necessario in virtù dell'applicazione dell'art. 2482 ter c.c.

Il passivo concordatario è indicato in complessivi Euro 10.695.826, dei quali Euro 275.800 considerati come debiti postergati per i quali non è prevista alcuna soddisfazione (cfr. pag. 17 della memoria integrativa del 20 settembre 2023). La Società, secondo quanto si evince dalle tabelle contenute nelle pagine 17-19 della memoria integrativa del 20 settembre 2023, propone di soddisfare integralmente le passività prededucibili (quantificate in Euro 481.200, dei quali Euro 220.000 per spese di giustizia ed Euro 261.200 per compensi ai professionisti), in un arco temporale ricompreso tra l'omologa e i successivi quattro anni.

La Società ha precisato che "in caso di eventuali maggiori incassi dei crediti, rispetto a quanto stimato, ovvero di minori passività rispetto a quelle indicate nel piano, come di minori costi per i quali sono stati appostati fondi prededucibili, le risorse così ricavate e/o liberate verranno destinate ai creditori della Società e ripartite nel rispetto della *Absolute Priority Rule* (deve ritenersi, come osservato dal Commissario, *in primis* a beneficio dell'Erario degradato al rango chirografario) e quindi nel rispetto dell'ordine dei privilegi e/o delle cause di prelazione. Con aumento delle percentuali di soddisfazione previste per i creditori che, nel rispetto di tale principio di distribuzione, verranno beneficiati di tali maggiori risorse".

E' stata introdotta transazione fiscale e contributiva; è allegata l'attestazione ex art. 87 del CCII anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 88 co. 2 in ordine alla sussistenza di un trattamento non deteriore per i crediti erariali e contributivi rispetto alla liquidazione giudiziale.

3. La proposta ai creditori – le regole di diritto.

La proposta concordataria ai creditori, come già anticipato, si inserisce in un piano in continuità diretta e prevede tanto la degradazione per incapienza a chirografo di parte dei crediti privilegiati consentita dall'art. 84 co. 5 del CCII "*purchè in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione*", quanto l'utilizzo della regola della c.d. *relative priority rule* di cui al medesimo art. 84, co.6, secondo la quale il "*valore eccedente quello di liquidazione*" (c.d. surplus da continuità) rispetto al "*valore di liquidazione*" può

essere distribuito senza rispettare la rigidità del principio della *absolute priority rule* in base al quale, invece, solo una volta soddisfatto integralmente il credito della classe superiore di privilegio potrebbe procedersi, con il *surplus* concordatario, al soddisfacimento del credito di rango inferiore.

Ai fini della valutazione che il Tribunale è chiamato a svolgere può essere utile fare preliminarmente chiarezza sulle nozioni di valore di liquidazione ex art. 84 co. 5, valore di liquidazione ex art. 84 co. 6, eccedenza.

Quanto al valore di liquidazione ex art. 84 comma 5, la norma prevede, al pari del previgente articolo 160 co. 2 l.f., come detto, che i crediti privilegiati generali e speciali debbano essere soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione (al netto delle spese di procedura generali e speciali) come attestata da un professionista indipendente ex art. 2 lett. o) del CCII; la porzione rimasta incapiente potrà essere trattata come credito chirografario.

Occorre pertanto, per determinare tale valore di liquidazione, stimare il valore – deve ritenersi, alla data di deposito della domanda di concordato – che potrebbe trarsi dalla alienazione/realizzo in sede di liquidazione giudiziale dell'intero patrimonio della ricorrente (azienda, beni estranei al perimetro aziendale, crediti, liquidità, eventuali utilità ritraibili da azioni risarcitorie o revocatorie); tale valore dovrà essere calcolato, quanto all'azienda, con riferimento al presumibile realizzo derivante dalla vendita della stessa in sede di esercizio provvisorio disposto dal Tribunale dopo l'apertura del procedimento liquidatorio ovvero al valore di liquidazione dei singoli beni aziendali laddove si ravvisi come non prevedibile - perché non conveniente - l'esercizio provvisorio rispetto alla cessazione dell'azienda ed alla vendita atomistica dei suoi beni.

Questo valore di liquidazione così previsto dall'art. 84, comma 5, a ben vedere altro non è – nel senso che coincide con esso - che il valore di liquidazione (ossia il valore realizzabile, anche in questo caso, in sede di liquidazione giudiziale) cui fa riferimento il medesimo articolo 84 al successivo comma 6, a proposito della regola della *relative priority rule*: del resto, il comma 6, sul piano letterale:

- succede al comma cinque;
- detta lo stesso criterio di determinazione del valore di cui al comma 5 (valore di liquidazione, deve ritenersi anche in questo caso correlato a quanto ritraibile in sede di liquidazione giudiziale);
- non prevede alcuna specifica relazione o individua alcun professionista che debba determinare il valore di liquidazione da esso regolato, ad ulteriore

conferma del fatto che quel valore è già stabilito nella perizia di cui al comma 5 e, quindi, non vi è ragione di chiedere una nuova stima;

- va interpretato in modo coerente con quanto disposto dall'articolo 112, comma 3, che regola l'opposizione per motivi di convenienza del creditore che ritenga la proposta a lui indirizzata in sede di concordato meno conveniente rispetto a quanto ricaverebbe in sede di liquidazione giudiziale. Sarebbe illogico attribuire al valore di liquidazione di cui all'art. 84, comma 6, un contenuto più ridotto di quello di cui all'art. 112 co. 3 (in sostanza, non computando le azioni revocatorie che presuppongono l'apertura della liquidazione giudiziale) perché si renderebbe legittima la presentazione di una proposta che verrebbe, poi, ad essere facilmente vanificata dall'opposizione del creditore sulla base della ricomprensione, nell'attivo a lui distribuibile ed ai fini del *test* di convenienza, anche dei proventi dell'azione revocatoria.

L'utilizzo del criterio distributivo – che è, in primo luogo, una regola di costruzione della proposta concordataria – della *relative priority rule* di cui all'art. 84 co. 6 del resto presuppone necessariamente la degradazione di almeno parte del ceto privilegiato in chirografario: se così non fosse, ossia se tutti i creditori privilegiati fossero pagati per intero, non vi sarebbe motivo di fare ricorso alla regola della sufficienza di un soddisfacimento non integrale, purchè più favorevole, dei creditori della classe di grado superiore, perché sarebbero tutte integralmente pagate. Il ricorso all'art. 84 comma 6 presuppone quindi di necessità la previa degradazione ex art. 84 comma 5 e ciò conforta ulteriormente nel ritenere l'identità dei criteri di valutazione dettati dalle due disposizioni con riferimento al valore di liquidazione.

Determinato, quindi, in questo modo il valore di liquidazione ai sensi del comma 6, quanto al valore eccedente quello di liquidazione esso consisterà, nella continuità diretta (ossia senza cessione di azienda) nei c.d. flussi della continuità, ossia negli utili tratti dalla domanda di concordato in poi. Non si esamina, perché estraneo al caso di specie, il tema della configurabilità della eccedenza nel caso di concordato con continuità indiretta (ossia con previsione di cessione a terzi dell'azienda).

4. La proposta di concordato ai creditori in relazione al piano ed alla provenienza delle risorse.

Così ricostruite le regole di confezionamento della proposta concordataria, ai fini della predisposizione della proposta di concordato la società ha dedotto:

- che, stante la centralità dei sig.ri _____ nella conduzione dell'azienda, la cui presenza verrebbe evidentemente meno in caso di liquidazione giudiziale, non



ritiene verosimile che in sede di liquidazione giudiziale possa essere disposto l'esercizio provvisorio (pag. 27 della prima perizia del dott. Giordano, che per tale ragione ha azzerato il valore dell'avviamento e ritenuto allo stesso modo pari a zero il valore delle SOA). Trattasi di assunzione non manifestamente irragionevole e della quale in questa sede il Tribunale prende atto (anche in relazione al perimetro di cognizione allo stesso riservato: cfr. *ultra*) ma che dovrà essere oggetto di approfondimento da parte del commissario;

- che l'attivo realizzabile nella prospettiva liquidatoria giudiziale è pari ad euro 1.203.003,74, di cui euro 420.000,00 ritraibili da azioni di responsabilità e la restante parte, per la quasi totalità, da crediti commerciali e liquidità. Tale importo, al netto delle spese presumibilmente prededucibili in sede di liquidazione giudiziale, si ridurrebbe ad euro 887.323,74, che sarebbe quindi l'attivo effettivamente disponibile in favore dei creditori (in primis, privilegiati generali). Tali valori sono esposti e sintetizzati nella perizia integrativa del dott.
resa ex art. 84 comma 5 del CCII, alla pagina 29;
- che nella prospettiva concordataria, fondata su di un arco di tempo di cinque anni, si prevede la destinazione ai creditori dei flussi generati dalla prosecuzione dell'attività, quantificati in Euro 1.169.146, a cui si aggiungono Euro 418.303 derivanti dall'incasso di crediti e da disponibilità liquide per un totale di euro 1.587.448,22;
- che si prevede la distribuzione delle predette risorse fino alla concorrenza del valore di liquidazione (trattasi del valore ricavato e riportato nella perizia ex art. 84 co. 5 del dott.
sopra citata) secondo il principio della c.d. *absolute priority rule* mentre, per la parte eccedente, nel rispetto del principio della c.d. *relative priority rule*. Tale valore di liquidazione è stato stimato, come detto, in euro 1.203.0043 (comprendente di Euro 420.000 in tesi ricavabile dall'esercizio di azioni di responsabilità che potrebbero essere esercitate, nello scenario liquidatorio; tale valore di euro 420.000,00 vale evidenziarlo, non è tra le risorse messe a disposizione nel piano di concordato che garantisce, secondo la proponente, nel suo complesso risorse superiori) che divengono in concreto euro 887.323,74 al netto delle prededuzioni attese, ed è quanto viene ripartito secondo l'ordine delle cause di prelazione (*absolute priority rule*) nei modi che di seguito vengono indicati.

Vale sottolineare come, nel concordato in continuità aziendale diretta, come è lecita la conservazione in capo al debitore della titolarità dell'azienda (come previsto nel piano concordatario all'esame del collegio) allo stesso modo deve ritenersi lecito proporre ai creditori di non esercitare l'azione di responsabilità; naturalmente del valore che sarebbe stato ritraibile da tali azioni dovrà tenersi

conto – come correttamente avvenuto nel caso di specie – ai fini della determinazione del valore di liquidazione da ripartirsi con la regola della *absolute priority rule*, e ciò comporta che non tutta l'eccedenza generata rispetto al valore di liquidazione può essere distribuita secondo la regola della *relative priority rule* ma sino alla concorrenza del valore di liquidazione dovrà essere utilizzata per pagare integralmente almeno una parte del ceto privilegiato (come accaduto, anche in questo caso, nella proposta avanzata ai creditori).

5. La proposta ai creditori

I creditori – al netto dei creditori prededucibili e dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1, quantificati in Euro 49.415, pagati entro 30 giorni dall'omologa definitiva e dunque non chiamati al voto e non classati – sono inseriti nelle classi come segue:

1) Classe 1 – debiti privilegiati verso professionisti ex art. 2751 bis n. 2 c.c. (quantificati in euro 86.328 e comprensivi, per i professionisti che hanno assistito la Società nel concordato, della quota del 25% non prededucibile ai sensi del Codice della Crisi), dei quali è previsto il pagamento integrale entro un anno dall'omologazione del concordato;

2) Classe 2 – debiti privilegiati verso artigiani ex art. 2751-bis n. 5 c.c. (quantificati in Euro 36.011) dei quali è previsto il pagamento integrale entro un anno dall'omologazione del concordato;

3) Classe 3 - debiti previdenziali assistiti dal privilegio di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c. (quantificati in Euro 18.567), dei quali è previsto il pagamento integrale entro un anno dall'omologazione del concordato;

4) Classe 4 - debiti privilegiati verso l'Erario (nei limiti della porzione - quantificata in Euro 531.482 - assistita dal privilegio e non degradata al rango chirografario), dei quali è previsto il pagamento integrale in due rate (la prima pari al 66,6% del dovuto e la seconda pari al 33,3% del dovuto) da pagarsi rispettivamente entro due anni ed entro tre anni dall'omologazione del concordato;

5) Classe 5 - debiti tributari di natura privilegiata ma degradati al rango chirografario in ragione dell'incapienza della garanzia che li assiste (quantificati in Euro 6.368.724), dei quali è previsto il pagamento, nei limiti dell'4,7% del loro ammontare, da corrispondersi in due rate di pari importo, da pagarsi rispettivamente entro tre anni ed entro quattro anni dall'omologazione del concordato;

6) Classe 6 - Debiti tributari e previdenziali ab origine chirografari (quantificati in Euro 80.569), dei quali è previsto il pagamento, nei limiti dell'4,23% del loro ammontare, in un'unica rata, da corrispondersi entro quattro anni dall'omologazione del concordato;

7) Classe 7 – Ulteriori debiti chirografari (corrispondenti a sanzioni amministrative e a tributi non sussumibili nell'ambito di applicazione dell'art. 88, primo comma, del Codice della Crisi, quantificati in complessivi Euro 38.008) dei quali è previsto il pagamento, nei limiti del 3,73% del loro ammontare, in un'unica rata, da corrispondersi entro quattro anni dall'omologazione del concordato;

8) Classe 8 – Debiti chirografari verso fornitori (quantificati in complessivi Euro 699.061) dei quali è previsto il pagamento, nei limiti del 3,23% del loro ammontare, in un'unica rata, da corrispondersi entro quattro anni dall'omologazione del concordato;

9) Classe 9 – Debiti chirografari potenziali (quantificati in Euro 2.030.661) verso
Tale classe ricomprende un potenziale debito chirografario, contestato dalla nei confronti società che ha corrisposto un indennizzo di circa Euro 2 milioni in favore a seguito di un incendio sviluppatosi in data 12 giugno 2020 sul tetto dell'edificio ubicato in Roma. La compagnia di assicurazioni ritiene la Società responsabile dell'evento in quanto, all'epoca, la stessa stava effettuando un intervento di riqualificazione e impermeabilizzazione del lastrico solare dell'immobile in questione. Di tale debito potenziale è prevista la soddisfazione, nei limiti del 2,73% del suo ammontare, in un'unica rata, da corrispondersi entro quattro anni dall'omologazione del concordato.

Nella prospettazione della Società, sussiste la convenienza della proposta concordataria (così come modificata in data 20 settembre 2023) rispetto all'alternativa rappresentata dalla liquidazione giudiziale, atteso che, nello scenario concordatario, l'attivo complessivamente destinato ai creditori viene indicato in Euro 1.587.448, a fronte del minor importo di Euro 1.203.004 conseguibile (peraltro all'esito di azioni risarcitorie inevitabilmente connotate, secondo la proponente, da aleatorietà) nell'ambito della liquidazione giudiziale (cfr. pag. 17 della memoria integrativa del 20 settembre 2023).

6. Il parere del commissario.

Il Commissario ha reso un duplice, assai articolato, parere.

A seguito del deposito del primo parere è stato chiesto alla società dal giudice delegato, al fine di contenere i tempi, di svolgere una propria valutazione in ordine ad esso ed eventualmente procedere a modificare/integrare proposta e piano.

La società ha accolto la quasi totalità dei rilievi del commissario, modificando proposta e piano; il Commissario nel secondo parere ha dato atto che i rilievi mossi possono ritenersi, sostanzialmente, interamente superati ed ha espresso parere favorevole alla ammissione.

7. Le valutazioni del Tribunale.

Quanto alle valutazioni spettanti al Tribunale in sede di ammissione al concordato, vale riportate quanto disposto dall'art. 47 del CCII.

A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, verifica:

a) in caso di concordato liquidatorio, l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati;

b) in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta. La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inadeguato alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.

L'utilizzazione dell'espressione "ritualità della proposta" deve essere interpretata come non circoscritta alla mera regolarità procedimentale, bensì coincidente con un controllo di c.d. legittimità sostanziale, tale da ricomprendere un controllo di legittimità quanto meno con riferimento al rispetto dei requisiti fondamentali di accesso al concordato.

Il Tribunale dovrà quindi verificare non solo la competenza territoriale, la completezza della documentazione, la regolarità formale e procedimentale, la corretta qualificazione del piano come in continuità o liquidatorio ma, quanto alla proposta, potrà e dovrà controllare in particolare la corretta formazione delle classi; il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione nelle due declinazioni dell' *absolute priority rule* per il valore di liquidazione e della *relative priority rule* per l'eccedenza, la regolare introduzione della transazione fiscale se necessaria; quanto al piano, il rispetto dei contenuti descritti dall'art. 87 del CCII; quanto all'attestazione, la sua adeguatezza motivazionale e la presenza dell'attestazione speciale di convenienza in caso di transazione fiscale o contributiva.

La verifica della fattibilità del piano è, invece, espressamente limitata alla non manifesta inadeguatezza del piano a raggiungere i suoi obiettivi.

Ciò premesso, nel caso di specie, ai fini della valutazione finalizzata alla ammissione, ferma la competenza territoriale del tribunale e data la completezza documentale (verificata dal Commissario) si osserva:

- a) che la proposta si fonda su una perizia di stima che distingue il valore di liquidazione dai flussi finanziari previsionali (c.d. valore eccedente quello di liquidazione) distribuiti, questi ultimi, tra i creditori, inclusi quelli degradati, nel rispetto della c.d. *relative priority rule*, con percentuali di soddisfazione decrescenti per le varie classi di creditori, ferma l'attribuzione del valore di liquidazione nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione (*absolute priority rule*);
- b) le classi appaiono correttamente formate anche con riferimento al credito erariale, essendo distinto in credito privilegiato capiente pagato oltre il termine di cui all'art. 109 comma 5, credito privilegiato degradato a chirografo, credito chirografario *ab origine*;
- c) la durata del piano è infraquinquennale ed il suoi contenuti rispecchiano le previsioni di cui all'art. 87;
- d) in punto di fattibilità, il commissario ha osservato che la ricorrente *“ha dato prova della probabile formalizzazione di una variante incrementativa dei lavori da svolgersi nell'edificio d (cfr. doc. 22), pur se il relativo contratto potrà essere concluso soltanto dopo l'ultimazione (prevista per la fine del corrente anno 2023) dei lavori già contrattualizzati, e della pendenza di trattative volte alla conclusione di un ulteriore contratto con il medesimo committente (cfr. doc. 23). Segnali positivi circa la riacquisita capacità della Società di stare sul mercato, che ben potranno essere valutati dai creditori laddove la procedura concordataria effettivamente si apra”* e dunque deve escludere che il piano sia manifestamente irrealizzabile;
- e) La relazione di attestazione è adeguatamente motivata.

Fermi gli approfondimenti che saranno successivamente condotti dal commissario, vi sono le condizioni minime per l'apertura della procedura.

6. Le spese di procedura.

Quanto alle spese, considerato che non si prevede – trattandosi di concordato in continuità diretta - la nomina di un liquidatore, il deposito viene allo stato limitato al 30 % dei valori medi del compenso del commissario giudiziale, impregiudicata ogni determinazione finale sul suo definitivo ammontare, e fatte salve eventuali integrazioni che potranno essere successivamente disposte nonché eventuali differenti spese di procedura che dovessero essere eseguite.

p.q.m.

letti gli articoli 47, 104 e 107 del codice della crisi

- a) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo in continuità aziendale della società;
- b) nomina giudice delegato il dottor Fabio Miccio;
- c) conferma commissario giudiziale
- d) fissa il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto per il deposito della somma di euro 30.000,00;
- e) fissa il termine iniziale del 18 dicembre 2023 e finale del 21 dicembre 2023 per l'espressione del voto che dovrà avvenire a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 108 del codice della crisi; assegna termine ai sensi dell'articolo 47 co. 2 lett. c del codice della crisi al commissario sino al ³¹29 ottobre 2023 per la comunicazione del presente decreto ai creditori
- f) dispone che il decreto sia comunicato e pubblicato ai sensi dell'articolo 45 del codice della crisi.

Roma, 23-10-2023

Il Presidente

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Depositato in Cancelleria

Roma, il 24 OTT 2023

Il Cancelliere Esperto
Giuseppe Fabrizio Zito